

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.59 DEL 20-09-19

Ufficio: RAGIONERIA / PATRIMONIO

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVA=
ZIONE INTEGRAZIONE E MODIFICA DEI VIGENTI PATTI
PARASOCIALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 05/01/1994 n. 36, all'art. 11, prevedeva “11. Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato. 1. La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni”;
- che in data 15/12/2001 i Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 6 "Ombrone" hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la costituzione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che l'Assemblea dell'A.T.O. n. 6 "Ombrone", con deliberazione n. 14 del 28/12/2001, ha proceduto ad approvare l'affidamento del Sistema Idrico Integrato all'Acquedotto del Fiora S.p.A. che, quindi, è il gestore unico del servizio idrico integrato (servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione);
- che l'Autorità di gestione (prima Ato 6 Ombrone) e Acquedotto del Fiora S.p.A. hanno provveduto a sottoscrivere la convenzione di affidamento del S.I.I. per una durata pari a venticinque anni con contratto sottoscritto il 28/12/2001 con il quale vengono disciplinate, tra l'altro, gestione e durata del servizio di che trattasi;
- che detto contratto, all'art. 3, recita: "...La durata della presente convenzione è fissata in 25 anni decorrenti dalla stipulazione della medesima...", pertanto è in scadenza al 31/12/2026;
- che in data 19/04/2019 l'Assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora ha approvato la richiesta di allungamento della concessione e l'invio all'Autorità Idrica Toscana dell'istanza di allungamento della concessione per ulteriori 5 anni;
- che la Conferenza territoriale n. 6 Ombrone dell'Autorità idrica toscana con la delibera n. 1/2019 del 26 giugno 2019, ha condiviso la necessità dei nuovi ed ingenti investimenti di cui all'Istanza del Gestore ed ha proposto al Consiglio direttivo l'approvazione subordinatamente all'acquisizione entro il 31/12/2019 di un impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario;
- che il Consiglio Direttivo dell'Autorità idrica Toscana con Deliberazione n. 10/2019 del 1 luglio 2019 ha riconosciuto che l'istanza di estensione della durata dell'affidamento di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a. è riconducibile alla fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo (deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr), motivata dalla presenza di nuove e ingenti necessità di investimento, accogliendo la proposta formulata dalla Conferenza territoriale n. 6 Ombrone con deliberazione n. 1/2019 del 26 giugno 2019 e approvando conseguentemente l'istanza presentata dal Gestore ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a., per l'estensione di 5 anni del termine di affidamento della Convenzione sottoscritta tra Acquedotto del Fiora S.p.a. e l'Autorità Idrica Toscana per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone, al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico e finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di investimento, con le modifiche indicate in premessa e subordinatamente all'acquisizione entro il 31/12/2019 di un impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario;
- che l'Autorità Idrica Toscana concedeva un termine entro 31/12/2019 per ottenere l'impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo

Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario, in modo da concludere l'iter di approvazione.

RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana 28/12/2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007";

PRESO atto che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che fissa i principi su cui deve ispirarsi la gestione del Servizio Idrico Integrato, all'art. 151

- 1) comma 2
lettera B) disciplina la durata
lettera E) disciplina la coerenza delle tariffe di concerto con l'Autorità di Ambito
lettera G) disciplina la realizzazione del Piano degli Interventi approvato
- 2) comma 4 dispone che la convenzione di gestione deve anche definire, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario (PEF);

RICHIAMATO il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.);

ATTESO, ai sensi del predetto T.U., che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 co. 2), possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni (art. 3);

CHE l'attività svolta da Acquedotto del Fiora S.p.A., partecipata dal Comune di Massa Marittima al 1,29%, è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, ex art. 4, co. 2, lett. a), pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché rispettosa dei requisiti e dei limiti imposti dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO atto di quanto emerge dalla relazione pervenuta da Acquedotto del Fiora S.p.A. nella quale si evidenzia:

- A) che la società ad oggi ha realizzato regolarmente gli investimenti previsti dai Piani delle Autorità locali (AATO 6 Ombrone/AIT) e nazionale (ARERA) cumulando circa 441 mln€ di realizzazioni sul territorio gestito (in media 26mln€/anno, pari a 65 euro/ab/anno)
- B) che l'attuale Piano degli Investimenti 2026, correlato con la sostenibilità finanziaria del Project da 143 mln€ sottoscritto da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 30/06/2015 per gli attuali fabbisogni previsti nel PdI, prevede un brusco rallentamento degli impieghi in nuove opere già a partire dai prossimi anni seguito da un arresto dal 2023 quando il livello di appena 7 mln€/anno sarà limitato al mero mantenimento delle reti e degli impianti esistenti;
- C) che il gestore, laddove dovesse far fronte a tali nuovi impegni, non potrebbe garantire un equilibrio economico finanziario a valere nel tempo e l'attuale finanziamento strutturato stipulato a giugno 2015 non risulterebbe sufficiente a coprire la mole dei rinnovati fabbisogni di investimento;
- D) pertanto si rappresenta come insufficiente a rispondere a tutte le esigenze tecniche operative del territorio "... con il rischio di non poter garantire il minimo di intervento straordinario sulle reti e impianti, tanto più il rinnovo delle stesse, l'unica scelta

percorribile, senza ricorrere alla finanza pubblica, è avere per AdF un orizzonte più lungo per incrementare la mole degli investimenti necessari e diluendo nel tempo il recupero delle cifre investite senza incidere sulla tariffa mantenendo l'equilibrio economico-finanziario del gestore";

CHE, per quanto sopra, trattasi, tra le altre, di misure afferenti l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del sistema idrico integrato;

CONSIDERATO che il citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha previsto la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue, sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, delimitati dalle Regioni, al fine di una maggiore efficienza e migliore qualità di servizi e che gli Enti Locali aderenti all'Autorità d'Ambito dovevano cessare dall'esercizio in modo diretto dalle funzioni attinenti i servizi idrici, esercitando tali funzioni in modo associato tramite la Conferenza dell'Autorità d'Ambito;

CONSIDERATO che l'articolo 7, co. 1, del D. L. 12/09/2014 n. 133, convertito nella Legge 11/11/2014 n. 164 (c.d. "sblocca Italia"), è intervenuto modificando in maniera significativa le disposizioni di detto D. Lgs. in materia di servizio idrico integrato, introducendo un'articolata serie di norme estremamente incisive per i Comuni, con l'obiettivo di completare il riordino del servizio idrico;

DATO atto che le disposizioni innovative del legislatore statale in materia costituiscano norme imperative non suscettibili di essere derogate da disposizioni regionali ed ancor meno locali e rendono inequivocabile la volontà del legislatore statale di attribuire ad un unico soggetto le funzioni di governo del servizio idrico integrato, privando le singole Amministrazioni locali della possibilità di esercitare autonomi poteri di autodeterminazione sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive disposizioni integrative e correttive;

ATTESO che un prolungamento dell'affidamento della concessione potrebbe essere richiesto per una misura massima di anni cinque anni (quindi sino al 31/12/2031) ai sensi del più volte citato art. 151, co. 2 lettera b), D. Lgs. n. 152/2006 che, testualmente, recita: "b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni";

ATTESO che il prolungamento di cui al punto che precede è comunque subordinato alla deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la Legge 14/11/1995 n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici (D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011);

RILEVATO che, dalla programmazione effettuata dal Gestore, come effetto del possibile prolungamento, sarebbero previsti circa 250 ml di ulteriori investimenti nel periodo 2020-2031;

VISTO lo Statuto di Acquedotto del Fiora S.p.A. (Notaio Giorgio Ciampolini numero 61012 di raccolta), anche con riguardo all'art. 11 patti e accordi parasociali ed all'art. 14 dei vigenti

patti parasociali in cui si prevede l'obbligo di mantenere la coerenza tra quanto contenuto nei patti parasociali e lo statuto sociale;

RICHIAMATI i vigenti Patti Parasociali (registrati a Grosseto in data 01/02/2011 al n. 971 serie 1T);

EVIDENZIATO che, in ogni caso, per i soci è imprescindibile regolare la programmazione degli investimenti, la loro realizzazione e l'operatività dell'impresa al fine di verificare l'efficacia del nuovo piano di programmazione di ambito e, conseguentemente, si rende necessario ed indispensabile procedere ad una integrazione dei patti vigenti tra soci al fine di regolamentare la governance e l'operatività derivante dall'ipotetico nuovo scenario;

VISTO la bozza di modifica dei patti tra soci allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale costituente una integrazione e modifica ai vigenti 'patti' tra soci;

VISTO il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.);

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 in materia di Amministrazione trasparente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 42 Attribuzioni dei Consigli;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1. per tutto quanto riportato in narrativa, di approvare l'accordo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che costituisce una integrazione e modifica dei vigenti 'patti' tra soci, all'interno del percorso volto alla richiesta di allungamento della concessione e gestione di affidamento del Sistema Idrico Integrato per anni cinque relativi al periodo 01/01/2027 - 31/12/2031 già approvato in sede assembleare dei soci di Acquedotto del Fiora ed approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) sopra richiamata ed in attesa dell'ottenimento della autorizzazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Di allegare altresì per confronto il documento "Patti parasociali vigenti" e il documento "Confronto versione vigenti patti";
3. di autorizzare il Sindaco o altro soggetto dal medesimo delegato ad intervenire in rappresentanza dell'Ente nelle sedi deputate al fine di sottoscrivere il patto concordando, anche direttamente, eventuali modifiche testuali di detto accordo che, senza alterarne il contenuto sostanziale, dovessero risultare strettamente necessarie, nonché di approvare il documento allegato "*integrazione e modifica dei patti parasociali*";
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, per l'esecuzione di tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione agli indirizzi espressi con la presente deliberazione;
4. di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato;

5) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile con separata votazione resa.....

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E MODIFICA DEI VIGENTI PATTI PARASOCIALI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO